



CONVENZIONE

TRA LA SOCIETA' SPORTIVA GRUPPO PATTINATORI SINNAI
E IL COMUNE DI SINNAI
PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE PLURIENNALE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PISTA DI PATTINAGGIO

Finalita' della concessione

Il Comune di Sinnai, proprietario dell'impianto sportivo di pattinaggio per le attività sportive e ricreative del pattinaggio al fine *di concorrere* in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali e aggregative favorite dai complessi sportivi, *di realizzare* una gestione di servizi sociali "partecipata" con la collaborazione delle società e associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore, che sono anche utilizzatori dei servizi, *di concorrere* alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti del Comune e con le attività delle associazioni ed ottenere una conduzione economica degli impianti, *in armonia* con le disposizioni dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n° 289 e *in coerenza* con la deliberazione della Giunta comunale n°..... del *di approvazione del progetto di utilizzo dell'impianto e del programma di opere migliorative realizzato direttamente dal concessionario con oneri a proprio carico, che costituisce motivo per la concessione e contribuisce alla determinazione della sua durata*, ha ravvisato la necessità e l'opportunità di affidarne la gestione alla società sportiva Gruppo Pattinatori che ha svolto la sua attività nel centro sportivo, la quale si è dichiarata disponibile ad assumere la gestione dell'impianto sportivo di pattinaggio sulla base del seguente disciplinare:

L'anno duemilanove il giorno _____ del mese di _____ in Sinnai nella sede dell'Ufficio del Dirigente del Comune di Sinnai

TRA

L'Amministrazione Comunale di Sinnai, C.F. 80014650925, rappresentata da Dr. Efisio Farris, che interviene a titolo di Responsabile dell'Area Amministrativa, ove domicilia per ragioni d'ufficio, abilitato a stipulare contratti in nome e per conto del Comune di Sinnai, di rappresentare ai sensi degli articoli del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, ed in virtù del Decreto Sindacale di nomina n. 23 del 10/11/08 (di seguito Comune)



E

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Pattinatori Sinnai con sede in Sinnai in Via Fiume n. 1 C.F./P.Iva 92023250928 che, per brevità, sarà di seguito denominata "Concessionaria" per la quale interviene la Sig.ra Muntoni Francesca nata a Sanluri il 03/10/1951 nella sua qualità di Presidente rappresentante legale autorizzato in virtù del verbale di assemblea depositato agli atti

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune concede all'Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Pattinatori Sinnai con sede in Sinnai in Via Fiume n. 1 l'impianto sportivo di pattinaggio e relativi spogliatoi ubicati in località Bellavista. L'utilizzo è limitato alle sole gare ricreative, allenamenti in assenza di pubblico in accordo con quanto prescritto dalle norme del CONI e della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (FIHP).

ART. 2

DURATA E LIMITI DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di anni 10 a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione.

Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.

Il Comune si riserva il diritto di utilizzare l'impianto con le strutture annesse per impegni o attività sportive compatibili con la natura dell'impianto, dandone tempestiva comunicazione alla Concessionaria e concordando i tempi e le modalità di accesso al fine di non ostacolare l'attività sportiva.

Nessun diritto potrà avanzare la Concessionaria per l'uso diretto dell'impianto da parte del Comune. Nei casi di cui al precedente comma, la Concessionaria sarà sollevata da ogni spesa inerente alla manifestazione e dai danni che dalla stessa dovessero eventualmente derivarne.

In occasione di manifestazioni richieste dal Comune, lo stesso si impegna a garantire il rispetto di tutte le prescrizioni per la corretta utilizzazione dell'impianto alle quali è soggetto la stessa Concessionaria con la presente convenzione.

**ART. 3****DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO**

L'impianto sportivo oggetto della convenzione è costituito da un campo di pattinaggio con relativi spogliatoi e aree verdi connesse;

La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza dell'impianto e del suo stato di idoneità, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, deve risultare da un apposito verbale, da redigere in contraddittorio tra le parti, nel momento in cui il presente atto è formalmente esecutivo e la Concessionaria prende materialmente possesso dell'impianto stesso. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.

ART. 4**ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

L'Organizzazione delle attività ammesse compete alla Concessionaria e deve essere improntata a criteri d'efficienza ed efficacia e rispondere a canoni di correttezza, cortesia e gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi usufruttore di pubblico servizio.

La Concessionaria si impegna a contribuire, insieme alle altre associazioni ed organismi di partecipazione cittadini, alla elaborazione e realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze socio-ambientali del territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.

La Concessionaria si impegna, altresì, oltre a promuovere l'attività sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalle generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.

ART. 5**MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO**

La Concessionaria deve utilizzare l'impianto con la massima diligenza in modo da evitare qualsiasi danno allo stesso, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune, in modo da restituirlo, alla scadenza della convenzione, nello stato di perfetta efficienza.

**ART. 6****DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE**

La Concessionaria non può sub-concedere, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, l'impianto e le attrezzature oggetto della presente convenzione.

Non può altresì procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie dell'impianto e delle strutture senza il consenso scritto dal Comune.

ART. 7**BAR RISTORO E PUBBLICITÀ**

La Concessionaria può esercitare la pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto assegnato con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità. Può esercitare, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie, prescritte dalla legge in materia, il servizio di bar/ristoro all'interno dell'impianto.

ART. 8**SEDE SOCIALE**

La Concessionaria può proporre a proprie spese, se compatibile con l'impianto, la sistemazione o l'edificazione (compresi gli oneri di urbanizzazione) all'interno dell'impianto sportivo della sede sociale o circolo per tutta quella serie d'attività che renda la struttura utilizzabile e vivibile per tutti i giorni della settimana e durante la giornata.

Alla scadenza naturale o anticipata della concessione, anche per estinzione o scioglimento dell'associazione, la struttura della sede sociale o circolo è acquisita al patrimonio del Comune senza nessuna compensazione per la concessionaria.

ART. 9**DOVERI DELLA CONCESSIONARIA**

La Concessionaria dovrà provvedere:



- a) alla pulizia dei locali dello spogliatoio, dell'area interessata alla pratica sportiva e relative pertinenze;
- b) alla manutenzione ordinaria dell'impianto e delle strutture concessi, nei limiti di quanto previsto al successivo art. 11;
- c) all'apertura, chiusura e conduzione dell'impianto mediante l'impiego di idoneo personale;
- d) alla custodia dell'impianto, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti;
- e) alla tutela sanitaria di tutti i praticanti l'attività sportiva ai sensi di quanto previsto dal D.M. 18.02.1982;
- f) alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in proseguo dovessero essere emanate, in materia igienico-sanitaria, di sicurezza degli impianti, di personale e di prevenzione degli infortuni e degli incendi sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra la Concessionaria medesima e i propri collaboratori;
- g) prestare la propria collaborazione tecnico - organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
- h) praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni di volontariato) che l'Amministrazione comunale potrà indicare;
- i) consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune, delle Scuole che non posseggano impianti propri secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate;
- j) concedere l'uso dell'impianto ad altri sodalizi sportivi e da privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette in base alle tariffe determinate, per le attività compatibili con l'impianto sportivo;
- k) assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D. Lgs. 626/94);
- l) adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza adottato.

ART. 10

OPERE DI MIGLIORIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

La Concessionaria dovrà provvedere a proprie spese alla realizzazione delle seguenti opere di completamento e miglioria dell'impianto sportivo di pattinaggio, sulla base del progetto di utilizzo dell'impianto approvato dalla Giunta comunale con la deliberazione n° del, che consisteranno essenzialmente in.

1. realizzazione di una copertura del campo di gioco;
2. rifacimento dello strato superficiale della pavimentazione della pista;
3. completamento dei locali servizi per il pubblico;
4. completamento del locale infermeria;
5. realizzazione dell'impianto di illuminazione;



6. realizzazione di opere varie e aree verdi attrezzate.

Alla scadenza naturale o anticipata della concessione, anche per estinzione o scioglimento dell'associazione, le opere di miglioria realizzate restano di proprietà del Comune senza nessuna compensazione per la Concessionaria.

ART. 11

MANUTENZIONE ORDINARIA

Rientrano nell'ordinaria manutenzione dell'impianto:

- a) manutenzione delle aree verdi e dell'alberatura dell'impianto sportivo;
- b) tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti interni;
- c) riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le svecchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni;
- d) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi;
- e) riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate, di lampade, (escluse quelle del campo da pattinaggio, interruttori, punti prese e valvole);
- f) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili dell'area di attività sportiva, quali: panchine, etc.

La Concessionaria permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici, Funzionari ed incaricati del Comune e della Regione riterranno di effettuare.

L'Amministrazione comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari: tali decisioni saranno comunicate con congruo preavviso rispetto all'attuazione dei lavori.

La Concessionaria dovrà presentare all'Amministrazione comunale, e per conoscenza alla Commissione comunale allo Sport, una relazione annuale sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta.

ART. 12

ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune, oltre all'assicurazione della regolare funzionalità dell'impianto, i seguenti oneri:

- a) fornitura di energia elettrica, acqua potabile e per irrigazione, combustibile per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda;
- b) sostituzione lampade dei fari, del parcheggio e riparazione impianto di illuminazione campo di pattinaggio;



- c) riparazione ed interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti e sulle strutture, spogliatoio e pertinenze;
- d) interventi di manutenzione straordinaria del campo di pattinaggio;
- e) lavori di manutenzione ordinaria non elencati nell'art. 11, nonché tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportuno e necessario apportare;

La Concessionaria qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria non ricompresi tra quelli di cui all'art. 11, che rivesta carattere d'urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, richiede all'Amministrazione comunale, specificando i lavori necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto.

Qualora l'Amministrazione non sia in grado di provvedere all'esecuzione dei lavori di cui al capoverso precedente, con la necessaria tempestività, può autorizzare la Concessionaria a provvedere direttamente.

Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla Concessionaria, si provvederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.

ART. 13

RESPONSABILITÀ

La Concessionaria è responsabile di eventuali danni e incidenti derivanti dallo svolgimento delle gare ricreative, allenamenti, manifestazioni ed in genere qualsiasi altra attività svolta presso la struttura concessa in utilizzo. La Concessionaria esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione.

A tal fine la Concessionaria è tenuta ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza delle strutture che tuteli gli atleti e comunque tutte le persone ammesse nell'area della struttura sportiva o dell'uso delle attrezzature.

Detta polizza, dovrà essere concordata con l'Amministrazione per la sua struttura e i suoi valori.

ART. 14

RESPONSABILITÀ PER LA CUSTODIA DEI VALORI

L'Amministrazione comunale non risponderà in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.

**ART. 15****DEPOSITO CAUZIONALE**

A garanzia di eventuali danni di qualunque genere che possano verificarsi all'impianto e alle strutture di proprietà comunale oggetto della presente convenzione, la Concessionaria, all'atto della stipula della presente convenzione, deve versare un deposito cauzionale di Euro _____ anche tramite polizza fidejussoria, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull'uso degli impianti.

ART. 16**CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE**

Oltre che per la scadenza del termine finale, per il disfacimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'associazione concessionaria, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto di seguito previsto:

1. viene pronunciata la decadenza della concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine di quindici giorni nei seguenti casi:
 - a) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
 - b) cessione della concessione.
2. la concessione può essere revocata nei seguenti casi:
 - a) per gravi motivi di ordine pubblico;
 - b) per il venir meno della fiducia nei confronti della concessionaria, per fatti, comportamenti, atteggiamenti, incompatibili con le finalità della presente convenzione.
3. la concessione può essere risolta per inadempimento nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per la concessionaria:
 - a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
 - b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;
 - c) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
 - d) grave compromissione dell'igiene in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
 - e) inadempienza all'attuazione del programma di migioria dell'impianto concordato per la concessione;
 - f) chiusura non autorizzata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di quindici giorni nel corso di un anno.

La Concessionaria ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra alla stessa non



imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto alla concessionaria solo nel caso di estinzione o scioglimento della società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Amministrazione comunale almeno due mesi prima.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà alla Concessionaria in caso di decadenza, revoca, risoluzione o recesso della concessione per i motivi su indicati.

ART. 17

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, la Concessionaria si obbliga a devolvere il suo patrimonio al Comune per fini di pubblica utilità. Tale specifica clausola deve essere prevista nello statuto della società sportiva.

ART. 18

RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO

Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione comunale dell'intero complesso sportivo.

L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato d'usura di tutti i beni concessi:

Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per la Concessionaria l'obbligo del risarcimento.

ART. 19

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Sinnai e la Concessionaria sono devolute alla Giurisdizione esclusiva del Giudice ordinario di Cagliari.

**ART. 20****DISPOSIZIONI GENERALI FINALI**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano le norme di legge vigenti in materia e le norme contenute nel Regolamento di Gestione degli Impianti Sportivi Comunali.

A.S.D. Gruppo Pattinatori Sinnai
Il Presidente

Comune di Sinnai
Il Resp.le dell'Area Amministrativa
